



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 177 DEL 13 GIUGNO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 10 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 127 della Società A.S.D. CALCIO SANGIOVANNESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.75 SGS del 12.05.2016 (ammenda € 100,00, squalifica calciatori OLIVERIO Gianluca per 12 gare effettive e FERRARELLI Giuseppe per 4 gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in primo grado il giudice sportivo irrogava le sanzioni in epigrafe in quanto il calciatore Oliverio Gianluca teneva un comportamento irrispettoso e offensivo nei confronti dell'arbitro e perché tentava di aggredirlo; il calciatore Ferrarelli Giuseppe rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose; mentre l'ammenda conseguiva a condotta ostruzionistica da parte dei Dirigenti e offensivo da parte del pubblico.

La reclamante contesta interamente la ricostruzione dei fatti effettuata dall'arbitro negando in particolare che Oliverio abbia tentato di aggredirlo e che Ferrarelli gli abbia rivolto frasi offensive e minacciose.

Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso e sopra succintamente riportate appaiono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto negli atti ufficiali (rapporto e supplemento dell'arbitro).

Gli eventi per come narrati non possono essere, difatti, posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e particolarmente circostanziata.

Relativamente alle sanzioni ritiene questo Collegio congrua l'ammenda mentre considerata la giovane età degli atleti ritiene opportuno rimodulare le squalifiche inflitte ai due calciatori Oliverio e Ferrarelli riducendole rispettivamente a otto ed a tre gare effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata al calciatore FERRARELLI Giuseppe a OTTO gare effettive e quella irrogata al calciatore OLIVERIO Gianluca a TRE gare effettive.

rigetta nel resto e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.128 del Sig. LAFACE Filippo (società A.S.D. Città di Siderno 1911)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.167 del 19.05.2016 (squalifica fino al 31.12.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il reclamante impugna la decisione del giudice sportivo che lo ha sanzionato per aver, in costanza di squalifica, sostato "nell'area spogliatoi" e tenuto un comportamento gravemente offensivo nei confronti degli Organi Federali; per avere infine e soprattutto a fine gara rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose (sanzione così determinata per il principio di afflittività in considerazione della pausa estiva).

Il Laface sostiene che le frasi offensive proferite al momento di lasciare il campo per sistemarsi in tribuna non erano rivolte agli Organi Federali ma erano uno sfogo dovuto all'esito della gara. Ma contesta soprattutto il rapporto del Commissario di Campo nella parte in cui afferma che il Laface si è rivolto all'arbitro affermando che in serie D "non duri neanche una partita perché ti ammazzano", mentre l'arbitro riporta l'identico episodio affermando che la frase pronunciata è "all'interregionale tre mesi e ti mandano a casa a lavare i piatti".

Ritiene questo Collegio che appare incontestabile che il comportamento del Laface si connota di elementi di particolare gravità e disvalore sociale e morale per cui la sanzione irrogata appare congrua ed adeguata.

Il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.129 della Società S.C. C.S.P.R. 94

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.71 SGS del 25.5.2016 (ammenda € 300,00, inibizione dirigente PUCCI Pietro fino al 30.6.2016, squalifica allenatore SIMONETTA Francesco fino al 30.06.2016 e calciatore BOVA Francesco per due gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione del giudice sportivo chiedendo che i fatti che hanno dato origine alle sanzioni in epigrafe vadano totalmente riconsiderati. Assume nello specifico che il dirigente Pucci Pietro e l'allenatore Simonetta Francesco non sono entrati abusivamente in campo né hanno tenuto un comportamento offensivo verso l'arbitro, e soprattutto, l'arbitro non è stato aggredito dai tifosi del C.S.P.R. 94.

Il reclamo va dichiarato inammissibile in quanto firmato, il 30.5.2016, in qualità di Vice Presidente Delegato della società C.S.P.R. 94, dal Dirigente Pietro Pucci a quella data, ed a tutt'oggi inibito.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi